



17117.19

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

Fallimento.

UMBERTO L. C. G. SCOTTI

Consigliere

ANTONIO VALITUTTI

Consigliere

Ud. 31/05/2019 PU

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere - Rel.

Cron. *1747*

R.G.N. 25444/2016

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

SENTENZA

sul ricorso 25444/2016 proposto da:

Cenerelli Francesco, in proprio e quale rappresentante di Cenerelli Barbara; Fagioli Lucia; Cenerelli Filippo; tutti in proprio e nella qualità di eredi di Cenerelli Carlo, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza B. Cairoli n. 6, presso lo studio dell'avvocato Alpa Guido, rappresentati e difesi dall'avvocato Perfetti Ubaldo, Rizzo Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Salus S.r.l.;

- intimata -

1786
2019

avverso la sentenza n. 421/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Ubaldo Perfetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 31 marzo 2016, la Corte d'appello di Ancona ha respinto le impugnazioni avverso tre decisioni del Tribunale della stessa città, rese rispettivamente il 24 e 31 gennaio 2011 ed il 6 aprile 2011, previa riunione degli appelli proposti.

I giudizi riguardano l'impugnazione ad opera dei soci di minoranza delle deliberazioni assunte dall'assemblea della Salus s.p.a. il 29 aprile 2008 ed il 24 maggio 2008: la prima, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007; la seconda recante l'azzeramento del capitale di € 120.013,00 per perdite di € 1.561.954,27, l'eliminazione delle perdite residue, la ricostituzione del capitale ed il suo aumento ad € 1.316.967,00.

La corte d'appello ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti dagli appellanti nei giudizi riuniti.

Avverso questa sentenza propongono ricorso i soci soccombenti, affidato a sedici motivi, rendendo noto altresì che la società è stata dichiarata fallita il 27 luglio 2016 e notificando il ricorso al curatore, che non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato, altresì, la memoria.

RAGIONI DI DIRITTO

1. – Il ricorso è inammissibile.



In data 27 luglio 2016 è sopravvenuto il fallimento della società, le cui deliberazioni furono impugnate dai soci, con esito negativo in primo ed in secondo grado.

Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse al ricorso.

Ed invero, con riguardo alle azioni di annullamento delle deliberazioni assembleari impugnate – vertenti l'una sull'approvazione del bilancio del 2007 e l'altra sulla deliberazione di ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c. con successivo aumento –, respinte dai giudici di merito, i ricorrenti neppure enunciano quale sia il loro interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese, tenuto conto del fallimento dell'ente societario.

Al riguardo, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondano tale interesse: analogamente all'esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell'azione verso soggetto fallito, l'attore dichiari l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno *in bonis* (cfr., tra le tante, Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; 22 dicembre 2005, n. 28481).

Essendo stata impugnata la sentenza che ha respinto l'impugnazione delle due deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio della società e di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, entrambe assunte nel 2008, la sopravvenuta dichiarazione del fallimento della società fa venir meno l'interesse all'impugnazione, salvo idonea deduzione contraria al riguardo, che, tuttavia, è del tutto mancata.

Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con enunciazione del seguente principio di diritto:

«Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni

assembleari assunte dalla società *in bonis* (nella specie, approvazione del bilancio, ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c. e successivo aumento), quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente».

2. - Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, non svolgendo difese l'intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla legge n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

(Loredana Nazzicone)



Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

